

Allegato 5
(previsto dall'articolo 12, comma 2)

MODELLO DI ACCERTAMENTO

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Accertamento a carico di un trasporto di animali

Ai sensi del Regolamento CE 1/2005

Servizio Veterinario Azienda Unità Sanitaria Locale di											
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari											
Compartimento di											
Posto di Ispezione Frontaliero											
Soggetto competente al controllo											
Tipo di controllo											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Data</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>Presso il luogo di partenza</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Presso il luogo di destinazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>In itinere</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Data		Presso il luogo di partenza	<input type="checkbox"/>	Presso il luogo di destinazione	<input type="checkbox"/>	In itinere	<input type="checkbox"/>
Data											
Presso il luogo di partenza	<input type="checkbox"/>										
Presso il luogo di destinazione	<input type="checkbox"/>										
In itinere	<input type="checkbox"/>										
Località presso la quale è stato effettuato il controllo											
TRASPORTATORE											
Nome	/	ragione	sociale								
Residenza											
Paese	di	Residenza									
MEZZO DI TRASPORTO											
Tipo del mezzo di trasporto (stradale – ferroviario – marittimo – aereo)											
Autorizzazione per il trasporto n. _____											
rilasciata	da _____	valida	fino								
al											
Codice	di	identificazione									

ANIMALI TRASPORTATI				
Specie capi	animale		Numero	
Certificato sanitario				
Numero				
Luogo del rilascio				
Data del rilascio				
Paese	che	ha	rilasciato	il certificato
LUOGO DI ORIGINE				
Luogo	di	partenza	degli	animali
Paese				
Data	ed	ora	della	partenza
LUOGO DI DESTINAZIONE				
Luogo	di	destinazione	degli	animali
Paese				
Data	ed	ora	presumibile	dell'arrivo
CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI				
Noi	sottoscritti	dipendenti		
dall'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato abbiamo accertato che sono state violate le seguenti disposizioni				
perchè:				
Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecunaria da euro _____ a euro _____. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di euro _____				


MISURE INTRAPRESE

EFICIALE ON-L

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

Il destinatario del presente atto, entro _____ giorni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato

a fornire informazioni riguardo

a 

esibire documenti seguenti

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

INTEL

EVENTUALI OSSERVAZIONI E COMMENTI

Entro 30 giorni gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi all'Autorità competente a ricevere il rapporto,
REGIONE

UVAC

PIF

e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del C.P.C.

Si consegna alle ore _____ del _____ nelle mani del Signor

nato a _____ il _____ in qualità di

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI TRASPORTO

I VERBALIZZANTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emissione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.

— Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

«Art. 5 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi accettati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.